

Regolamento Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia

Art. 1 Oggetto, Definizioni, Allegati

1.1 Il presente Regolamento disciplina il Fondo di Garanzia per il microcredito sociale appositamente costituito dall'Ente Nazionale per il Microcredito, con risorse trasferite dalla Regione Puglia, volto a favorire la realizzazione di programmi di microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito sociale quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ed al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate.

Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di intervento verso gli intermediari convenzionati per il microcredito sociale, finalizzate all'abbattimento del TAEG.

1.2 Gli allegati ed i documenti richiamati nel presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Oltre ai termini definiti nel comma 1 del presente articolo o in successivi specifici articoli, ai fini del presente Regolamento, come di seguito definito, si attribuiscono alle espressioni di seguito elencate il significato a fianco di ciascuna determinato:

1. **“Regolamento”**: indica il presente documento;
2. **“Accordo di Collaborazione”**: di cui all'Allegato A, indica l'Accordo di Collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Puglia e l'Ente Nazionale per il Microcredito firmato in data 27 dicembre 2024.
3. **“Soggetto Erogatore”**: identifica l'intermediario/i¹ che si convenzionerà con l'Ente secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
4. **“Ente” o “ENM”**: individua Ente Nazionale per il Microcredito come emarginato in epigrafe;
5. **“Regione”**: Regione Puglia;
6. **“Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia”**: identifica il fondo costituito dalla Regione Puglia presso l'ENM come descritto al successivo articolo 2;

¹ Per intermediario ai sensi del TUB si intende ai fini del presente regolamento: Banche, Operatori di Microcredito e Intermediari Finanziari (Ex art 106 TUB).

7. **“Fondo di Garanzia per il microcredito sociale”**: identifica il Fondo di garanzia per il microcredito sociale istituito presso ogni soggetto erogatore con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia e come descritto al successivo articolo 3;
 8. **“Fondo Commissioni per l’abbattimento del TAEG e remunerazione Tutor”**: identifica il fondo costituito con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia e come descritto al successivo articolo 7, al fine di consentire l’abbattimento del TAEG (*Tasso Annuo Effettivo Globale*) a vantaggio dei cittadini del territorio pugliese e remunerare le attività prestate dai Tutor;
 9. **“Finanziamento di Microcredito sociale”**: finanziamento a rimborso rateale non coperto da garanzia reale o personale rilasciata dal debitore ed assistito da garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per il microcredito sociale;
 10. **“Beneficiario di microcredito sociale”**: privati, residenti nella Regione Puglia da almeno 12 mesi con un’attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore a 18.500,00 euro, che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
 - a) momentaneo stato di disoccupazione;
 - b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
 - c) crisi di liquidità e riduzione imprevista del reddito dovuto a cause di forza maggiore o ad emergenze internazionali, nazionali e locali;
 - d) sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
 - e) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
- Il Tutor di Microcredito verificherà la sussistenza delle condizioni di cui sopra anche richiedendo apposite prove documentali;

11. **“Servizi Ausiliari per il microcredito sociale”**: servizi erogati per la gestione del bilancio Familiare in conformità all’articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (per brevità “TUB”) e all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 che dovranno essere resi ai beneficiari finali in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso. Tali servizi verranno erogati in conformità alle Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale pubblicate dall’Ente nel sito istituzionale (www.microcredito.gov.it) e attraverso i modelli operativi e gli strumenti di gestione forniti dall’ENM;
12. **“Tutor di Microcredito”**: persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica iscritta nell’elenco tenuto dall’Ente ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, della legge 1°dicembre 2016, n. 225, formato dall’Ente per l’erogazione dei Servizi Ausiliari;

Art. 2 Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia

Il “Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia”, pari a € 1.200.000 (unmilione duecentomila/00), costituito con risorse della Regione Puglia presso l’ENM, è destinato per:

- 1) € 900.000 (novecentomila/00) alla componente garanzia e sviluppo, intervenendo in sostituzione ed in luogo e per conto del Beneficiario del microcredito sociale per il pagamento delle rate insolute e nei casi di seguito disciplinati, per l’estinzione totale del prestito in caso di sopravvenuta impossibilità di rimborso delle rate da parte del Beneficiario di microcredito sociale;
- 2) € 300.000 (trecentomila/00) all’abbattimento del TAEG nella misura del 100% delle operazioni di microcredito sociale concessi sul territorio regionale dai singoli Soggetti Erogatori convenzionati ed alla remunerazione delle attività prestate dai Tutor. Le suddette risorse verranno trasferite sul Fondo comune, unico e indivisibile intestato all’Ente, appositamente costituito presso la propria tesoreria.

Art. 3 Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale

3.1 L'Ente costituirà presso i soggetti erogatori convenzionati il Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale destinato alla concessione, a titolo gratuito, di una garanzia diretta, irrevocabile, incondizionata ed a prima richiesta, finalizzato ad intervenire nei casi e nelle modalità di seguito identificate per fronteggiare gli impegni assunti dal Beneficiario di microcredito sociale con il Soggetto Erogatore per un importo massimo fino a concorrenza pari al 100% dell'importo erogato dei Finanziamenti di Microcredito Sociale. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del finanziamento. Il Fondo di garanzia al microcredito sociale è costituito attraverso un versamento iniziale su un conto corrente infruttifero vincolato. Le Parti espressamente convengono che detto conto non sarà assistito da convenzione d'assegno né potrà essere oggetto di disposizioni per corrispondenza. L'Ente non potrà dare ordini d'addebito di somme su detto conto corrente in nessuna forma. La modalità tecnica di intervento del Fondo avverrà secondo pre autorizzazione all'addebito come descritto all'articolo 5.

3.2 Il versamento iniziale sarà versato nella quota di euro 50.000 (cinquantamila/00) per ciascuna Banca convenzionata e/o Soggetto Erogatore diverso da Banche.

Il Soggetto Erogatore avrà facoltà di richiedere un versamento aggiuntivo al Fondo di Garanzia al microcredito sociale dalle risorse del Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia pari a 100% del versamento iniziale o di una percentuale inferiore fino a concomitanza massima delle risorse disponibili, se il debito residuo dei Finanziamenti di Microcredito sociale sarà pari all'80% del valore del versamento iniziale. Il soggetto erogatore potrà richiedere versamenti aggiuntivi anche a valere sulle fattispecie descritte al successivo comma 4.

Il convenzionamento del Soggetto Erogatore nonché i versamenti aggiuntivi saranno possibili fino ad esaurimento delle risorse del Fondo Microcredito Sociale Regione Puglia all'uopo destinate.

L'Ente avrà la possibilità di richiedere lo svincolo delle somme per gli importi superiori al debito residuo dei Finanziamenti di Microcredito sociale erogati dal Soggetto Erogatore se, dopo un anno dal convenzionamento, lo stesso non avrà erogato un importo cumulato dei Finanziamenti di

Microcredito sociale almeno pari al 10% del Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale (al fine di destinare tali risorse ad altri Soggetti Erogatori per convenzionamenti o versamenti aggiuntivi).

3.3 Si precisa che, qualora per effetto degli addebiti dal Fondo di Garanzia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 il Fondo presenti una giacenza inferiore del 30% rispetto al versamento originario, indipendentemente dal raggiungimento del plafond come descritto al successivo articolo 6, il Soggetto Erogatore bloccherà le erogazioni a valere sulla Convenzione, fatta salva eventuale ricostituzione del Fondo tramite versamenti aggiuntivi a ripristino totale o parziale dell'importo iniziale, in base alle residue risorse disponibili.

3.4 Il Fondo di garanzia al microcredito sociale suddetto verrà revocato e si estinguerà alla data di fine progetto, stabilita il 27/12/2027 salvo proroghe, oppure nel caso non sia stato erogato alcun finanziamento ai sensi della relativa convenzione con il Soggetto Erogatore. Di contro, laddove risultino erogati finanziamenti, verranno parzialmente svincolate le giacenze del Fondo di garanzia al microcredito sociale per l'ammontare che risulterà eccedere i debiti residui dei finanziamenti di volta in volta erogati.

Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale verrà revocato in maniera totale e si estinguerà in maniera definitiva solo al momento del rimborso integrale di tutti i finanziamenti.

Art.4 Caratteristiche dei Finanziamenti di Microcredito Sociale

4.1 Fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito creditizio, il Soggetto Erogatore potrà concedere Finanziamenti di Microcredito Sociale che avranno la forma tecnica di "prestiti personali" destinati all'acquisto, secondo quanto dichiarato dal soggetto beneficiario, di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del richiedente o di un membro del proprio nucleo familiare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. spese per realizzare tutti quegli interventi volti ad assicurare ai richiedenti la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti minimi di idoneità abitativa:

1. canoni di locazione insoluti;
2. spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica;

3. spese per l'attivazione o la riattivazione di utenze domestiche (luce e gas);
 4. opere di ristrutturazione straordinaria, ad esempio rotture inaspettate e non previste quali idrauliche, elettriche ecc.;
 5. spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o mutate esigenze familiari;
- B. spese straordinarie per eventi particolari della vita, comprese le spese per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, quali:
1. nascita o adozione di un figlio;
 2. ricongiungimenti familiari;
 3. decesso di un membro del nucleo familiare;
 4. tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali ad esempio i servizi energetici;
- C. spese mediche per il richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare:
1. spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell'eventuale accompagnatore per assistenza ricevuta presso strutture sanitarie localizzate anche al di fuori del territorio regionale;
 2. acquisto protesi e altri ausili non rimborsabili;
- D. spese connesse all'istruzione e inserimento lavorativo capaci di accrescere le competenze di componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo delle competenze lavorative ai fini dell'inserimento lavorativo:
1. spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica;
 2. acquisto hardware e software (necessario allo svolgimento dell'attività formativa);
 3. spese di trasferimento, di vitto ed alloggio per la frequenza di corsi e/o stage/tirocini lavorativi che si tengono fuori dal comune di residenza, sulla base di un piano di spesa e con verifica del risultato.
- E. spese diverse:
1. Al presentarsi di particolari esigenze e richieste il comitato potrà decidere di ampliare il confine degli interventi come sopra previsti.

4.2 L'ammontare di ognuno dei Finanziamenti di Microcredito concessi dal Soggetto Erogatore non sarà superiore ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

4.3 Il piano di ammortamento delle somme finanziate sarà articolato in rate mensili posticipate, sino ad un massimo di 60 (sessanta) rate, incluso un eventuale periodo di preammortamento. La durata massima del periodo di preammortamento è di 3 (tre) mesi. Durante il periodo di preammortamento nessun addebito viene effettuato al Beneficiario Finale.

4.4 Il tasso di interesse (TAN^2) applicato sarà pari allo 0% annuo senza applicazione di alcuna spesa aggiuntiva e nessun interesse di mora o penale di estinzione, fatti salvi gli oneri di legge e senza alcuna garanzia reale o personale a carico del prenditore e secondo le pattuizioni che saranno indicate nel contratto tra Soggetto Erogatore ed Ente, ma con la sola garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale di cui al precedente articolo 3. Il $TAEG^3$ del finanziamento per il Beneficiario sarà pari a zero.

Art. 5 Modalità di utilizzo del Fondo di garanzia per il microcredito sociale

L'attivazione del Fondo per il Microcredito sociale avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) L'Ente, a seguito dell'invio della valutazione positiva del Tutor di Microcredito, rilascia l'accesso al beneficio comunicando al Soggetto Erogatore la disposizione di pre-autorizzazione all'addebito, di importo pari all'ammontare del finanziamento, attraverso il modello di cui all'Allegato B;
- 2) in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una rata, il Soggetto Erogatore invia al Beneficiario finale un sollecito con la richiesta di pagamento della stessa, informando il tutor al fine di consentire a quest'ultimo di attivare le azioni di sua competenza. Il Soggetto Erogatore, prima della scadenza della rata successiva, potrà disporre l'immediato addebito della rata insoluta effettuando pagamenti in nome e per conto del Beneficiario di Microcredito Sociale tramite addebito sul conto corrente collegato al Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale sulla lettera di ammissione al Finanziamento di Microcredito Sociale con valuta pari alla data di scadenza di ogni singola rata impagata;

² Tasso annuo nominale

³ Tasso effettivo globale come definito nella legge 108/96

- 3) a seguito di tre interventi consecutivi da parte del Fondo di garanzia per il microcredito sociale, il Soggetto Erogatore potrà estinguere anticipatamente l'intero Finanziamento di Microcredito Sociale prelevando la somma dal Fondo di garanzia per il microcredito sociale senza alcuna ulteriore formalità, fatto salvo la successiva notificazione obbligatoria in sede di reporting di cui all'articolo 8 all'ENM utilizzando il modello di cui all'Allegato C.
- 4) qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il Beneficiario finale del Finanziamento di Microcredito Sociale provveda al pagamento totale o parziale del debito, il Soggetto Erogatore riverserà al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota oggetto della garanzia;
- ~~5)~~ In alternativa a quanto previsto al comma 3, in caso di incapacienza del fondo, il Soggetto Erogatore provvede al recupero delle somme rimaste insolute inviando lettere di decadenza del beneficio del termine recuperando anche in via giudiziale le somme dovute.

Art. 6 Plafond

Per i primi 12 mesi non sarà applicato un moltiplicatore e quindi il plafond totale dei prestiti erogati dal Soggetto Erogatore sarà interamente coperto dalla giacenza del Fondo sul conto corrente costituito a garanzia per il microcredito sociale.

Trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'erogazione del primo Finanziamento di Microcredito e ad esaurimento totale del fondo pubblico di 0,9 milioni corrisposto ai Soggetti Erogatori, se le esposizioni relative alle posizioni con oltre 3 mesi di ritardo nel pagamento della rata non superino il 30% del totale erogato, potrà essere applicato un moltiplicatore pari a 2 sull'importo presente tempo per tempo sul Fondo di garanzia al microcredito sociale di ogni singolo Soggetto Erogatore. Il Fondo di garanzia per il Microcredito sociale potrà essere utilizzato per il pagamento delle rate insolute o per l'estinzione dei Finanziamenti di Microcredito Sociale fino a concorrenza massima pari alla giacenza del conto collegato (moltiplicatore a rischio banca).

Fatta salva la capienza massima del Fondo allocato presso ciascun Operatore Finanziario, le garanzie rilasciate con moltiplicatore 1:1 restano confermate anche successivamente al

passaggio al moltiplicatore 1:2.

La concessione del moltiplicatore da parte del Soggetto Erogatore verrà interrotta qualora siano sospese le erogazioni per effetto di quanto stabilito all'articolo 3.3.

Art. 7 Abbattimento del TAEG per Microcredito Sociale e remunerazione Tutor

7.1 Con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito Sociale Regione Puglia, L'Ente costituirà un Fondo Commissioni per 300.000 Euro (trecentomila/00) destinato all'abbattimento totale del TAEG per i finanziamenti di microcredito sociale e per la remunerazione delle attività prestate dai Tutor.

7.2 A valere sul Fondo Commissioni verrà riconosciuto dall'ENM al Soggetto Erogatore un importo in up-front rispetto al finanziamento erogato.

7.3 Per le finalità di cui al comma precedente, il Soggetto Erogatore avrà l'obbligo di rendicontazione semestrale di cui all'allegato C entro il 31/1 ed il 31/7 di ogni anno relativamente al semestre precedente. Dalla notifica del reporting con contestuale emissione di nota di credito a carico di ENM, lo stesso avrà tempo 30 giorni lavorativi al fine di corrispondere le commissioni di competenza del semestre precedente.

7.4 In caso di incapienza del Fondo Commissioni, l'Ente interromperà il Progetto Microcredito Sociale Regione Puglia fornendo tempestiva comunicazione al Soggetto Erogatore ed ai tutor coinvolti, fino ad eventuale ripristino del Fondo stesso.

Art. 8 Reporting

8.1. Il Soggetto Erogatore si impegna a fornire all'ENM un reporting semestrale secondo il prospetto di cui all'Allegato C.

Art. 9 Disposizioni finali

L'Ente Nazionale per il Microcredito, d'intesa con i Soggetti Erogatori, sentita la Regione Puglia, potrà prevedere correttivi tecnici al presente regolamento, in fase applicativa, al fine di rendere più efficiente la sua attuazione, in relazione al migliore soddisfacimento delle esigenze delle beneficiarie del microcredito sociale e microcredito imprenditoriale.

Allegato A: Accordo di Collaborazione

Allegato B: Lettera di comunicazione esito istruttoria Tutor e pre-autorizzazione all'addebito
Microcredito Sociale

Allegato C: Reporting